



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

1. Novità legislative.

D. Lgs. 20 giugno 2016 n. 116.

Modifica all'art. 55 quater del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di licenziamento disciplinare (G.U. n. 149 del 28 giugno 2016) In vigore dal 13 luglio 2016.

Si segnala il presente provvedimento in virtù delle possibili implicazioni in ambito penale.

Si segnala l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in via preliminare, del seguente provvedimento: **Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013** relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

C. Cost. Sentenza 20 aprile 2016 (dep. 16 giugno 2016) nr. 140/2016 Pres. Grossi Rel. Lattanzi.

Processo penale – Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili – Mancata previsione dell'applicabilità della disciplina delle costituzione delle parti in sede id incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. – Inammissibilità.

La Corte *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 28 aprile 2014 n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950., ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione. A fronte dei dubbi di legittimità costituzionale e compatibilità con i principi di cui all'art. 6 CEDU, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione, rilevando "in primis" l'errore in cui è incorso il giudice remittente, nell'individuare la norma censurata (che, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere l'art. 666 c.p.p.) e ribadendo comunque l'impossibilità di estendere al procedimento di esecuzione le norme introdotte dalla legge 67/2014, con specifico riferimento al cd. "processo in assenza".

C. Cost. Sentenza 1 giugno 2016 (dep. 16 giugno 2016) nr. 148/2016 Pres. Grossi Rel. Cartabia.

Reati e pene – Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope – Pena minima edittale - Inammissibilità.

La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come risultante a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis del decreto legge 30 dicembre 2005 . n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Perugia. La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla coerenza costituzionale dell'art. 73 DPR 309/90, a seguito della decisione 32/2014, ha dichiarato l'inammissibilità della questione – così come sollevata –, ribadendo il consolidato principio per cui, laddove vengano richiamati profili di illegittimità attinenti l'entità della pena, non è possibile intervenire ove il giudice remittente non individui un parametro comparativo che consenta di rinvenire una soluzione "costituzionalmente obbligata", evidenziando altresì che, nel caso



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

di specie, al contrario di quanto accaduto in occasione della sentenza nr. 32/2014, non era stato denunciato alcun vizio procedurale della legge.

3. Sezioni Unite.

Sez. Un., ud. del 23 giugno 2016, Pres. Canzio, Rel. Blaiotta, Ric. P.M. in proc. Del Vecchio. (Informazione provvisoria) N.R.G. 55394/2016.

Circostanze aggravanti comuni - L'aver agito con crudeltà verso le persone - Dolo d'impeto - Configurabilità.

(Artt. 43, 61, comma 1, n. 4, 576 e 577 n. 2 c.p.)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione riguardo al quesito di diritto “*Se la circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà verso le persone sia compatibile col dolo d'impeto*”, rimesso con Ordinanza n. 18955 della Sez. I Pen., Ud. del 13 gennaio 2016 (dep. 6 maggio 2016), Pres. Vecchio, Rel. Talerico, Imp. Del Vecchio, già pubblicata nella Newsletter n. 5, hanno dato risposta affermativa.

Sez. Un., ud. 23 giugno 2016, Pres. Canzio, Rel. Paoloni, Ric. Zimarmani (Informazione provvisoria) N. R.G. 27487/2015.

Conflitto positivo di giurisdizione - Giudice ordinario - Giudice militare - Individuazione ufficio del P.M. titolare del diritto/dovere di intervento - Applicabilità del criterio di specialità bilaterale prevalente - *Ne bis in idem* sostanziale.

(Artt. 25 e 103 Cost.; artt. 13, comma 2, 16, comma 3, 28, 32 e 127 c.p.p.; art. 70, comma 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; art. 5 Legge 7 maggio 1981, n. 180).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in ordine al quesito di diritto “*Se alla udienza partecipata davanti alla Corte di Cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione, instaurato fra il giudice ordinario e quello militare, sia legittimato a partecipare in qualità di pubblico ministero, il Procuratore generale della Corte di cassazione, o il Procuratore generale militare, ovvero entrambi?*”, rimesso con Ordinanza n. 18956 della Sez. I Pen., Ud. 26 gennaio 2016 (dep. 6 maggio 2016), Pres. Vecchio, Rel. Magi, Imp. Zimarmani, P.G. (*concl. conf.*), già pubblicata nella Newsletter n. 6, hanno deciso che “*è legittimato solo il Procuratore generale presso la Corte di cassazione?*”.

[Sez. Un., c.c. 29 ottobre 2015 \(dep. 23 giugno 2016\), Sent. n. 26259 Pres. Agrò, Rel. Cammino, Ric. P.M. in proc. Mraid, P.G. \(concl. diff.\) \(Informazione provvisoria\).](#)

Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza di condanna - *Abolitio criminis* non rilevata dal giudice della cognizione - Inosservanza dell'ordine di esibizione dei documenti da parte dello straniero irregolare.

(Art. 673 c.p.p.; art. 2 c.p.; art. 6, comma 3, T.U. Immigrazione)

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di revocare per *abolitio criminis* una sentenza di condanna emessa nei confronti di uno straniero irregolare per il reato di cui all'art. 6, terzo comma, T.U. Immigrazione, dopo le modifiche apportate a tale articolo dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, ed interpretate dalle Sezioni Unite nel senso che soggetto attivo del reato può ormai essere il solo straniero regolarmente soggiornante (v. sentenza Alacev), hanno affermato il seguente principio di diritto:

«*Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorchè l'evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione.*».



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

[Sez. Un., Sent. n. 26889 ud. 28/04/2016 \(dep. 1 luglio 2016\), Pres. Canzio, Rel. Romis, Ric. Scurato.](#)

Intercettazioni telefoniche - Decreto che dispone l'intercettazione - Installazione virus informatico - Indicazione luoghi di captazione - Domicilio e luoghi di privata dimora - Inutilizzabilità - Delitti di criminalità organizzata.

(Artt.14 e 15 Cost.; art. 8 CEDU; art. 416-*bis* e 614 c.p.; artt. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, 266, comma 2, 267, 268, 271 c.p.p.; art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. n. 203 del 1991).

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra presenti, eseguite per mezzo dell'installazione di un "captatore informatico" in dispositivi elettronici portatili (personal computer, tablet o smartphone), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto:

- deve escludersi la possibilità di compiere intercettazioni nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., con il mezzo indicato in precedenza, al di fuori della disciplina derogatoria per la criminalità organizzata di cui all'art. 13 d.l. n. 152 del 1991, convertito in Legge n. 203 del 1991, non potendosi prevedere, all'atto dell'autorizzazione, i luoghi di privata dimora nei quali il dispositivo elettronico verrà introdotto, con conseguente impossibilità di effettuare un adeguato controllo circa l'effettivo rispetto del presupposto, previsto dall'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., che in detto luogo «si stia svolgendo l'attività criminosa»;
- è invece consentita la captazione nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure se non singolarmente individuati e se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa, per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, secondo la previsione dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991;
- per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

L'informazione provvisoria della pronuncia de qua era stata pubblicata nella Newsletter n. 4, mentre l'Ordinanza di rimessione n. 13884 della Sez. VI Pen. Ud. 10 marzo 2016 (dep. 6 aprile 2016), Pres. Carcano, Rel. Fidelbo, Imp. Scurato, era stata pubblicata nella Newsletter n. 3.

Sez. Un., ud. 23 giugno 2016, Pres. Canzio, Rel. Ramacci, Ric. P.G. in proc. Filosofi (Informazione provvisoria) N. R.G. 43674/2015.

Recidiva - Specifica, reiterata, infraquinquennale - Aumento della pena - Circostanze attenuanti - Bilanciamento - Equivalenza – Applicabilità.

(Artt. 69, 81, comma 4 e 99 c.p.)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla questione “*Se in tema di reato continuato, l'aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata “applicata” la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., operi anche quando la recidiva stessa sia ritenuta dal giudice equivalente alle circostanze attenuanti?*”, rimessa con Ordinanza n. 18935 della Sez. V Pen., Ud. 12 aprile 2016 (dep. 5 maggio 2016), Pres. Fumo, Rel. Lapalorcia, Imp. Filosofi, già pubblicata nella Newsletter n. 5, hanno dato soluzione affermativa.

Sez. Un., ud. del 23 giugno 2016, Pres. Canzio, Rel. Conti, Ric. P.G. in proc. Pastore (Informazione provvisoria) N.R.G. 36727/2016.

Remissione di querela - Giudice di Pace - Tribunale - Mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale - Avviso - Assenza - Configurabilità.

(Art. 152 c.p.; artt. 90-bis, 340 e 555 c.p.p.; art. 29 D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in ordine al quesito di diritto “*Se configuri remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale, sia davanti al giudice di pace sia davanti al tribunale ordinario, del querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela*” rimesso con **[Ordinanza n. 18988](#)**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

della Sez. V Pen., ud. del 21 marzo 2016 (dep. 6 maggio 2016), Pres. Vessichelli, Rel. Morelli, Imp. Pastore, hanno dato risposta affermativa.

QUESTIONI PENDENTI

Sez. II, Ord. di rimessione n. 26092, ud. 15 giugno 2016 (dep. 22 giugno 2016), Pres. Fiandanese, Rel. Pardo, Ric. Schirru ed altro.

Impugnazione - Sentenza di condanna per reato successivamente abrogato ex D.lgs. 7/2016 - Statuizioni civili – Decisione del giudice del gravame.

(Artt. 2, 635, comma 1, c.p.; artt. 3, 4, 5 e 12let. C), D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7).

Si segnala l'ordinanza con cui la Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha sollevato una questione di diritto in ordine alla sorte delle statuizioni civili nel giudizio di impugnazione, proposto dall'imputato, avverso sentenza di condanna per fattispecie di reato abrogata ex D. Lgs 7/2016 (*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*).

Questo il quesito posto alle Sezioni Unite:

«se, in caso di condanna pronunciata per un reato successivamente abrogato e configurato quale illecito civile ai sensi dell'art. 4 D.Lgs n. 7 del 2016, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, possa decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili ovvero debba revocare le statuizioni civili».



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. III, sentenza 3 marzo – 16 giugno 2016 n. 25046 – Pres. Amoresano – Rel. Liberati.](#)

Oblazione – Art. 162 bis c.p. – Reato continuato – Entità somme da pagare.

Le somme da pagare, a titolo di oblazione, sono predeterminate e non suscettibili, secondo quanto disposto dall'art. 162 bis c.p., di adeguamento discrezionale da parte del Giudice. Da ciò ne deriva che, qualora siano contestate più violazioni continuate della medesima disposizione di legge, l'importo al quale commisurare la somma da pagare, ex art. 162 bis c.p., va individuato nel triplo del massimo dell'ammenda prevista per il reato contestato. Nel caso in cui il vincolo della continuazione non è stato oggetto di specifica contestazione, al Giudice è preclusa qualsiasi valutazione ed occorrerà procedere a distinti versamenti in relazione ai singoli reati contestati.

[Sez. II, sent. 3-22 giugno 2016, n. 26066, Pres. Fumu, Rel. Iasillo.](#)

Prescrizione - Sospensione della prescrizione Difesa e difensori - Differimento dell'udienza determinato dalla scelta del difensore di aderire all'astensione proclamata dalle Camere penali - Limite massimo della sospensione non superiore a sessanta giorni di cui all'art. 159 comma 1, n. 3, c.p. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3, c.p., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente. Ciò, in quanto la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

[Sez. V, sent. 3 marzo 2016– 22 giugno 2016, n. 26032, Pres. Palla, Rel. De Gregorio.](#)

Recidiva - Circostanza aggravante ad effetto speciale - Concorso con altre circostanze dello stesso tipo - Applicazione della circostanza più grave anche qualora l'aumento per la recidiva risulta obbligatorio.

La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore ad un terzo e, pertanto, soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a) c.p.p. (Cfr. S.U. n. 20798 del 24.2.11, Rv. 249664 in cui viene precisato che è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo).

[Sez. II, sent. 14-23 giugno 2016, n. 26291, Pres. Fumu, Rel. Iasillo.](#)

Recidiva in genere - Recidiva, ex art. 99, comma 5, c.p. - Applicazione - Motivazione - Necessità - Fattispecie.

È illegittima la decisione con cui il giudice applichi l'aumento di pena per effetto della recidiva, ritenuta obbligatoria ex art. 99, comma 5, c.p., senza operare alcuna concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, considerato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

giustifici l'aumento di pena. (Cfr., sul punto, Corte Cost. sent. n. 185 del 2015). (Fattispecie in cui la Corte di Appello aveva respinto la doglianza con la quale si deduceva la mancanza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, limitandosi ad affermare che l'aumento per la recidiva *ex* art. 99, comma 5, c.p., era obbligatorio per essere il delitto contestato ricompreso nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. Alla luce dei principi sopra enunciati, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello per nuova determinazione della pena).

Sez. I sent. 3 marzo 2016 – 16 giugno 2016 n. 25209, Pres. Cortese, Rel. Mancuso.

Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni – Revoca – Condizioni – Rilevanza dello stato di indigenza.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio.

Di fronte all'inadempienza dell'obbligazione condizionante la sospensione della pena, il giudice deve dare conto, ai fini dell'eventuale revoca del beneficio, dell'impossibilità o dell'estrema difficoltà di adempiere, non potendo disattendere lo stato di indigenza dedotto dall'obbligato con formule stereotipe del tipo “*avrebbe potuto trovarsi un lavoro*” o “*darsi da fare*”.

Sez. III, sentenza 1 marzo – 24 giugno 2016 n. 26429 – Pres. Grillo – Rel. Andreazza.

Sospensione del corso della prescrizione – Art. 159 c.p. – Differimento dell'udienza per assenza dei testi della difesa – Non applicabilità.

Nel caso in cui, nel corso del dibattimento, il processo venga rinviato per l'assenza dei testi, ritualmente ammessi e, dunque, ritenuti necessari ma non presenti in udienza, non può procedersi alla sospensione della prescrizione attesa la finalità istruttoria del rinvio che esclude l'addebitabilità all'imputato o al suo difensore del rinvio stesso.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. IV, sent. 2 febbraio 2016 – 23 giugno 2016, n. 26094, Pres. D’Isa, Rel. Cenci.](#)

Furto – sottrazione di beni da un supermercato - momento consumativo della autonoma ed effettività della disponibilità della refurtiva - tentativo – discriminare.

In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Pronuncia conforme a Sez. U., n. 52117 del 17/07/2014, Prevede, Rv. 261186).

[Sez. I sent. 3 marzo 2016 – 27 giugno 2016 n. 26667, Pres. Cortese, Rel. Talerico.](#)

Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità – Elemento oggettivo.

Non integra la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. l’inottemperanza a una convocazione della polizia, finalizzata a rendere più agevole la notifica di un provvedimento legalmente dato dall’autorità amministrativa.

[Sez. I sent. 10 maggio 2016 – 27 giugno 2016 n. 26679, Pres. Siotto, Rel. Boni.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

Inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità – Inottemperanza da parte di cittadino extracomunitario all’ingiunzione emessa dalla Questura al fine di verificare la regolarità della presenza nel territorio dello Stato – Insussistenza.

A carico del soggetto straniero che non abbia ottemperato ad un invito a presentarsi presso uffici di polizia per riscontri sulla regolarità della sua posizione nel territorio nazionale non è configurabile il reato di cui all’art. 650 c.p., in quanto per conseguire l’espulsione del cittadino extracomunitario, presente illegalmente nel territorio dello Stato, l’ordinamento prevede e disciplina un apposito procedimento, non surrogabile con atti diversi.

[Sez. II, sent. 24 marzo-16 giugno 2016, n. 25126, Pres. Fumu, Rel. Aielli.](#)

Invasione di terreni o edifici - In genere - Iniziale legittimo possesso del bene - Intervenuta illegittimità del possesso - Prosecuzione nell'occupazione - Reato - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 c.p., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato, pur se, successivamente, il possesso o la detenzione divenga illegittima. Se, invece, la detenzione (o il possesso) sia iniziata legittimamente, e, poi, per un qualsiasi motivo, sia diventata illegittima, la pretesa dell'avente diritto di rientrare nel possesso dei beni potrà essere risolta solo alla stregua della normativa civilistica. (Fattispecie in cui il ricorrente aveva ottenuto il possesso del terreno oggetto di sequestro a titolo di successione con il precedente possessore, con conseguente non configurabilità della fattispecie incriminata per assenza di una condotta di invasione). (Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione di quanto in sequestro alla persona cui il bene è stato sequestrato).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

Sez. III, sentenza 17 febbraio – 24 giugno 2016 n. 26442 – Pres. Ramacci – Rel. Liberati.

Violazione sigilli – Art. 349 c.p. – Fermo amministrativo autoveicolo – Configurabilità.

Qualora, in occasione del sequestro o fermo amministrativo di un veicolo, ai sensi degli artt. 213 e 214 del codice della strada, sullo stesso, oltre alle segnalazioni dello stato di sequestro e fermo con le modalità di cui all'art. 394 c. 9 D.P.R. 495/92 e 214 c. 1 CdS, vengano apposti anche i sigilli, dandone atto nel relativo verbale, è configurabile il reato di cui all'art. 349 c.p. pur in assenza di segni ulteriori oltre a quelli già apposti.

C. Leggi speciali.

Sez. IV, sent. 20 maggio 2016 – 21 giugno 2016, n. 25704, Pres. Bianchi, Rel. Pavich.

Art. 186, comma 9-bis C.d.S. – sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità – indicazione delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva – onere dell'imputato – esclusione – mera *non opposizione* dell'imputato – sufficienza.

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità non é richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma 9-bis, c.d.s., la sua non opposizione. Ne deriva che ove l'imputato abbia manifestato la 'non opposizione', la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio. (Fattispecie in cui la Corte territoriale aveva rigettato il motivo di appello fondato sulla mancata concessione dei lavori di pubblica utilità, in luogo della pena irrogata dal giudice di prime cure, ritenendo che l'imputato – benché non



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

opponente – aveva formulato una richiesta generica, priva di indicazioni sulle future modalità di esecuzione dei lavori).

Sez. IV, sent. 3 maggio 2016 – 21 giugno 2016, n. 25691, Pres. Bianch, Rel. Grasso.

Art. 187 C.d.S. – guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti – prova della alterazione – quadro sintomatologico di comune percezione e riscontro della sostanza mediante esami di laboratorio – sufficienza – ulteriore visita medico-specialistica – necessità – esclusione.

Con riguardo alla fattispecie di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, in presenza di un quadro sintomatologico di alterazione mentale e fisica, la cui derivazione dall'assunzione di una delle sostanze previste dalla legge venga conclamata dagli esami di laboratorio, non occorre l'ulteriore conferma derivante dalla visita di medico specialista, proprio perché un quadro di tal fatta dimostra inequivocamente che il conducente si era posto alla guida in stato di alterazione (attuale), causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Deve escludersi, proprio tenuto conto della funzione che la legge attribuisce al riscontro costituito dalle analisi di cui detto (accertare che nell'organismo siano presenti i principi attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope), che i risultati debbano giungere fino a quantificare esattamente la percentuale riscontrata nel sangue. La circostanza, infatti, che il soggetto si sia posto alla guida sotto l'attuale effetto disturbante delle sostanze in parola si trae dai sintomi registrati al momento del controllo, di comune percezione.

Sez. I sent. 23 febbraio 2016 – 22 giugno 2016 n. 25858, Pres. La Posta, Rel. Casa.

Art. 4 L. 110/1975 – Porto ingiustificato d'armi – Verifica giudiziale – Rilevanza del dubbio in ordine al giustificato motivo.

Il giustificato motivo di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 comma 2, ricorre quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto.

A fronte dell'allegazione di circostanze di obiettivo rilievo dimostrativo da parte dell'interessato, il giudice del merito è tenuto a compiere un'esauritiva verifica al fine di escludere la ricorrenza del dato in questione, posto che l'assenza di giustificato motivo risulta essere prevista come elemento di tipicità del fatto di reato, punibile solo ove risulti ingiustificato il porto. Il dubbio circa l'esistenza del giustificato motivo non può che giovare all'imputato, risolvendosi in un dubbio sull'integrazione del fatto tipico descritto dal legislatore come punibile.

[Sez. V, sent. 11 febbraio 2016– 28 giugno 2016, n. 26815, Pres. Lapalorcia, Rel. De Gregorio.](#)

Bancarotta fraudolenta per distrazione-Reato di pericolo - Elemento soggettivo costituito dal dolo generico - Irrilevanza della consapevolezza dell'agente circa lo stato di insolvenza dell'impresa e dello scopo di recare pregiudizio ai creditori.

In tema di reati fallimentari, il bene tutelato dalle norme di cui agli artt. artt. 216, co. 1 e 223, co. 1 L. Fall. va individuato nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, con la conseguenza che acquistano rilievo penale non solo i fatti che provocano danni ai creditori ma anche quelli potenzialmente idonei a realizzarli. Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, pertanto, deve essere configurato come reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo specifico di recare pregiudizio ai creditori, elemento quest'ultimo che, ove sussistente, rileva solamente ai fini dell'aggravante di cui all'art. 129 L. Fall..

[Sez. III, sentenza 11 febbraio – 24 giugno 2016 n. 26424 – Pres. Ramacci – Rel. Riccardi](#)

Esercizio illegale della caccia – Art. 30 legge n. 157/1992 – Applicabilità legislazione statale in luogo di quella regionale - Presupposti



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

Il divieto nell'esercizio dell'attività venatoria, allorquando sia previsto dalla legislazione regionale in termini diversi rispetto a quelli sancito dalla legislazione statale, assume funzione integrativa della norma penale soltanto quando abbia effetti in *bonam partem*; allorquando il divieto sia più ampio di quello delimitato dalla norma penale statale, non può assumere efficacia integrativa della fattispecie incriminatrice, vigendo il monopolio della legge statale in materia penale.

D. Diritto processuale.

[Sez. IV, sent. 20 maggio 2016 – 17 giugno 2016, n. 26508, Pres. Bianchi, Rel. Gianniti](#)

Appello cautelare – facoltà del giudice di appello di integrare la motivazione del provvedimento impugnato – sussistenza – applicazione analogica del novellato art. 309, co. 9 c.p.p. – esclusione – ragione – norma a carattere eccezionale

In tema di appello cautelare, anche in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, il giudice può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 c.p.p., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma 9, cp.p. Quest'ultima norma ha infatti carattere eccezionale, e quindi è insuscettibile di applicazione analogica, nella misura in cui deroga al principio generale secondo il quale la motivazione del provvedimento impugnato è, di regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice dell'impugnazione.

[Sez. VI, Sent. n. 26631 del 12 maggio 2016 \(dep. 27 giugno 2016\), Pres. Rotundo, Rel. Criscuolo, Ric. Andronache, P.G. \(concl. conf.\)](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

Elezione di domicilio - Nullità - Invalidità del verbale di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio assegnato dalla Polizia Giudiziaria - Straniero - Rifiuto di firmare il verbale di elezione di domicilio - Rescissione del giudicato - Incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

(Artt.162 e 625 *ter* c.p.p.)

L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio assegnato dalla Polizia Giudiziaria deve ritenersi *tamquam non esset* qualora non firmata, in quanto non esplicitamente proveniente dall'indagato e non effettuata con le modalità stabilite dall'art. 162 c.p.p. Rileva al riguardo la Corte che "essendo l'elezione di domicilio atto personalissimo dell'indagato, non ammette equipollenti, la stessa deve essere integrata da una consapevole ed esplicita manifestazione di volontà della persona che la effettua: volontà, il cui primo e rilevante indice dimostrativo non può che essere costituito dalla sottoscrizione del documento che tale volontà contiene ed esteriorizza (v. Sez. 3, n. 22467 del 29/01/2009, Rv. 244072, Sez. 2, n.35191 del 03707/2008, Rv.240952). Precisato che la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ricevute a verbale dalla polizia giudiziaria, attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà aventi valore negozial-processuale, sono nulle qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante, mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante (Sez.5, n. 28618 del 28/05/2008, dep. 06/02/2004, Rv. Rv. 240430, Sez. 6, n. 4921 228319, Sez. 1, n. 4100 del del 09/12/2003, 24/11/1998, dep. 31/03/1999, Rv. 213259), il rifiuto della sottoscrizione del verbale implica il rifiuto di eleggere domicilio e la conseguente nullità delle notificazioni eseguite in un luogo non scelto né approvato dall'imputato (Sez. 6 n. 43796 del 20/10/2014). Ne discende che l'imputato non ha avuto conoscenza del processo non per sua colpa cosicché la sentenza di condanna deve essere revocata".

[Sez. I 14 marzo 2016 – 22 giugno 2016 n. 25881, Pres. Siotto, Rel Cairo.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

Misure cautelari – Decorso del tempo – Rilevanza – Valutazione di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica.

Il mero decorso del tempo dall'esecuzione della misura non è di per sé espressivo di un'attenuazione delle esigenze cautelari: tuttavia, deve, comunque, osservarsi che allorquando il decorso del tempo stesso sia accompagnato da altri aspetti che caratterizzano la specifica vicenda cautelare, se ne deve ponderare la portata alla luce dell'andamento dinamico del controllo cautelare stesso imposto al soggetto (*nel caso di specie la Suprema Corte - così argomentando - ha censurato la decisione del Riesame che, accogliendo l'appello presentato dal PM, aveva ripristinato la misura dell'obbligo di presentazione. Tale misura era stata revocata nei confronti di un soggetto dapprima ristretto agli arresti domiciliari per oltre un anno e, quindi, attinto da detta misura per vari mesi, sempre regolarmente osservata*).

[Sez. VI, Sent. n. 26638 del 24 maggio 2016 \(dep. 28 giugno 2016\), Pres. Rotundo, Rel. Tronci, Ric. P.M. in proc. Monici ed altro, P.G. \(concl. parz. diff\).](#)

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Affievolimento - Concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del fatto - Adeguatezza e pertinenza della misura.

Pur nella presa d'atto del mutamento del dato normativa concretizzatosi nella espressa previsione dell'attualità tra i requisiti del pericolo cautelare, sussiste la sostanziale continuità fra la pregressa e l'attuale disciplina, ritenendo che l'intervento del legislatore sia significativo essenzialmente del più pregnante obbligo motivazionale che si è voluto imporre al giudice, nella sostanza esplicitando e dando veste normativa ad un dato già enucleabile dal precedente assetto del sistema cautelare ed in effetti evidenziato dalla giurisprudenza più attenta.

[Sez. II, sent. 25 maggio-16 giugno 2016, n. 25135, Pres. Gallo, Rel. Pardo](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

Misure cautelari personali - Estinzione - In genere - Revoca e sostituzione - Inammissibilità dell'istanza a norma dell'art. 299, comma 4bis, c.p.p., come modificato dall'art. 2 d.l. n. 93 del 2013 - Ipotesi di vittima "occasionale" del reato – Insussistenza - Fattispecie.

Deve escludersi l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma 4bis, c.p.p., per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare l'istanza di revoca o di modifica contestualmente alla persona offesa, qualora quest'ultima sia vittima soltanto "occasionale" del reato. Deve pertanto ritenersi che, in assenza di specifiche indicazioni, non potrà che essere lo stesso giudicante, adito in sede di istanza *ex art. 299 c.p.p.*, nell'ipotesi di omessa notifica della stessa persona offesa notiziabile (ossia con difensore nominato ovvero con domicilio dichiarato o eletto), a verificare se detta omissione possa ritenersi colpevole o no (ossia se il dato di ricerca potesse essere rilevato dagli atti accessibili alla parte o meno) e, solo nel primo caso, dichiarare l'inammissibilità della richiesta; di contro, nell'ipotesi in cui questa verifica compri l'esistenza di un'omissione del tutto incolpevole (o, comunque, scusabile), per essere la parte offesa non identificabile né identificata, l'istanza dovrà essere valutata nel merito per impossibilità di adempiere all'obbligo informativo. (Nella fattispecie, il Tribunale della Libertà non aveva compiuto alcuna di dette verifiche, limitandosi - inaccettabilmente - a prendere atto della sola omessa notifica alla persona offesa dell'istanza *ex art. 299 c.p.p.*; conseguentemente, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame, per nuovo esame dell'istanza di scarcerazione proposta nell'interesse dell'imputato).

[Sez. I 4 febbraio 2016 – 16 giugno 2016 n. 25142, Pres. Cortese, Rel. Mancuso.](#)

Notificazioni – Deposito presso casa comunale – Necessità del previo esperimento dei rimedi previsti dall'art. 157 c.p.p.

Il ricorso alla procedura di notificazione all'imputato attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 157, comma 8, c.p.p., è possibile solo dopo



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare dopo aver tentato la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell'attività lavorativa.

L'omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica e, inficiando il procedimento della *vocatio in ius*, ha carattere assoluto ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

Sez. II, sent. 15-23 giugno 2016, n. 26296, Pres. Fiandanese, Rel. Pardo.

Notificazioni - Notificazione ai difensori - Procedimento camerale - Omissione dell'avviso per uno dei due difensori dell'imputato della data d'udienza - Nullità a regime intermedio - Termine di deducibilità - Fattispecie.

Nel procedimento camerale, l'omessa citazione del codifensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del codifensore ritualmente citato. (Fattispecie relativa all'omessa notifica del decreto per il giudizio abbreviato ad uno dei due difensori dell'imputato. La Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione sollevata solo in fase di appello, trattandosi di supposta nullità relativa avvenuta nel giudizio di primo grado e che, se tempestivamente sollevata, avrebbe permesso la sanatoria della citazione).

Sez. IV, sent. 23 marzo 2016 – 27 giugno 2016, n. 26598, Pres. Izzo, Rel. Pavich.

Restituzione in termini – onere di allegazione a carico del richiedente – sussistenza – incertezza circa effettiva conoscenza del provvedimento notificato – conseguenze – a carico dell'istante

In tema di restituzione in termini, anche a seguito della modifica legislativa dell'art. 175 c.p.p. grava sull'imputato l'onere di allegare indicazioni in ordine al momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

dello stesso, rimanendo a carico di quest'ultimo le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato.

[Sez. II, sent. 14-23 giugno 2016, n. 26289, Pres. Fumu, Rel. Pardo.](#)

Querela - Azione penale - Dichiarazione e forma - Querela sottoscritta e depositata dal difensore - Validità - Sussistenza - Ragioni.

È valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, considerato che in virtù dell'art. 337, comma 1, c.p.p. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente. (La Corte ha precisato che la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale e che l'autentica del difensore, autorizzato dall'art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull'atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto).

[Sez. V, sent. 12 dicembre 2015– 21 giugno 2016, n. 25799, Pres. Fumo, Rel. Pezzullo.](#)

Rinnovazione dell'istruttoria in appello - Compatibilità con il rito abbreviato - Poteri ex officio del giudice - Interesse dello Stato all'accertamento della verità prevalente sulla scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti e sull'interesse statale alla rapida definizione del procedimento.

La rinnovazione dell'istruttoria in appello risulta senz'altro compatibile con il rito abbreviato ed anche se con la scelta abdicativa del rito in questione l'imputato rinuncia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti, tale scelta non può riguardare i poteri di iniziativa *ex officio* di cui il giudice è direttamente investito dalla legge, cosicché la differenza, sul piano della estensione e delle connotazioni funzionali, tra poteri delle parti e del giudice in ordine alle prove, implica che



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

L'inerzia e la rinuncia delle prime restano prive di negativa incidenza sui poteri del giudice, finalizzati, come sono, al conseguimento di una giusta decisione indipendentemente dalla condotta processuale delle parti (Cfr. Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 111). Al Giudice di Appello, in particolare, è consentito il potere di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione quando essa risulti assolutamente necessaria per giungere ad una decisione attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire e, qualora l'attivazione dei poteri officiosi sia sollecitata dal pubblico ministero, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo – bloccando, quindi, ogni integrazione a lui sfavorevole - non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato.

Sez. III, sentenza 25 febbraio – 24 giugno 2016 n. 26428 – Pres. Grillo – Rel. Di Stasi.

Sentenza – Contrasto tra dispositivo e motivazione – Prevalenza del dispositivo – condizioni.

In caso di contrasto tra il dispositivo e la motivazione di una sentenza deve darsi prevalenza a quanto contenuto nel dispositivo, atto che costituisce il nucleo imperativo della motivazione e ciò a patto che l'eventuale divergenza possa essere superata con la valorizzazione della motivazione che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il Giudice è pervenuto alle sua determinazione, laddove essa contenga elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso e purché quegli elementi permettano di superare le incertezze o le incongruenze contenute nel dispositivo.

Sez. IV, sent. 20 maggio 2016 – 17 giugno 2016, n. 25254, Pres. Bianchi, Rel. Grasso.

Sentenza di non luogo a procedere – elementi insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio – condizione per il proscioglimento – quadro probatorio non suscettibile di implementazioni dibattimentali secondo previsione ragionevole



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

Il giudice per l'udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui, a mente dell'art. 425, comma 3 c.p.p., gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ma solo al cospetto di un quadro probatorio non suscettibile – con ragionevole previsione – di implementazioni dibattimentali.

[Sez. II, sent. 9 marzo-17 giugno 2016, n. 25257, Pres. Prestipino, Rel. Imperiali.](#)

Sommario informazioni testimoniali - Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - In genere - Dichiarazioni predibattimentali - Utilizzabilità - Presupposti - Irreperibilità del dichiarante - Accertamento - Modalità - Fattispecie.

Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto successivamente irreperibile non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante. (Nella specie, il giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine a taluni capi dell'imputazione si fondava su dichiarazioni inutilizzabili perché acquisite mediante lettura nel difetto dei presupposti di cui all'art. 512 c.p.p.; conseguentemente, in relazione a tali capi, la Corte ha annullato la sentenza, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte territoriale).

[Sez. III, sentenza 14 ottobre 2015 – 20 giugno 2016 n. 25453 – Pres. Squassoni – Rel. Gentili.](#)

Sequestro preventivo – Art. 321 c.p.p. - Confisca per equivalente – Eccedenza tra il valore del bene e l'asserito profitto – Rimedio esperibile



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, il rimedio offerto dall'ordinamento, laddove si intenda denunciare l'eccedenza tra il valore del bene e l'asserito profitto, è costituito non dal ricorso al Tribunale del Riesame ma dalla richiesta indirizzata dall'indagato al P.M. affinché questi provveda alla riduzione della garanzia ed, in caso di esito negativo, è consentito dapprima rivolgersi al GIP competente, in funzione di Giudice dell'esecuzione ed, infine, laddove anche in quella sede non sia stato possibile ottenere la riduzione del sequestro, è possibile adire la Corte di Cassazione, quale Giudice di ultima istanza.

[Sez. V, sent. 10 febbraio 2016– 28 giugno 2016, n. 26876, Pres. Lapalorcia, Rel. Guardiano.](#)

Tenuità del fatto - Archiviazione per particolare tenuità del fatto - Opposizione della persona offesa con indicazione delle ragioni del dissenso- Irrilevanza della mancata indicazione di indagini suppletive - Illegittimità del provvedimento di archiviazione emesso in assenza di contraddittorio tra le parti.

Quando l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il giudice, ove venga presentata opposizione con indicazione delle ragioni del dissenso, non può decidere sulla richiesta di archiviazione con provvedimento emesso *de plano* - che presuppone la mancanza ovvero l'inammissibilità della suddetta opposizione per omessa indicazione delle ragioni del dissenso o perché presentata da soggetto non formalmente legittimato - ma è tenuto a fissare l'udienza in camera di consiglio, funzionale all'instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 409 secondo comma c.p.p., risultando ultroneo, ex art 411 comma 1 *bis* c.p.p., ogni riferimento alla mancata indicazione di indagini suppletive nell'atto di opposizione.

[Sez. V, sent. 25 maggio 2016– 22 giugno 2016, n. 26038, Pres. Palla, Rel. Catena.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

Utilizzabilità mediante lettura delle dichiarazioni della persona offesa - Impossibilità di acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti - Oggetto e limiti dell'accertamento del giudice in ordine alla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ricerche del dichiarante.

Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa per impossibilità sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità, l'impossibilità di acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti deve conseguire ad un rigoroso accertamento che non può limitarsi a una verifica di tipo meramente burocratico, ma deve comportare l'adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo potere per reperire il dichiarante; in altri termini non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale di chi ha effettuato la dichiarazione, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio, dando conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell'apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 24 febbraio 2016 – 16 giugno 2016 n. 25198, Pres. Cortese, Rel. Rocchi.](#)

Affidamento in prova – Stato di custodia in carcere per titolo diverso da quello in esecuzione – Rilevanza.

Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

[Sez. I sent. 17 febbraio 2016 – 27 giugno 2016 n. 26687, Pres. Vecchio, Rel. Minchella.](#)

Affidamento in Prova – Detenzione domiciliare – Parametri valutativi – Onere motivazionale.

Nell'ambito del giudizio prognostico relativo alla concessione della misura dell'affidamento in prova, certamente devono essere valutati anche i precedenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell'istituto indicato. Tuttavia, in quest'ambito numerosi sono gli altri fattori da prendere in considerazione per giungere a detto giudizio prognostico: l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante.

In simile contesto valutativo le informazioni di polizia ben possono fornire spunti di riflessione al giudice ma non possono rappresentare l'unica fonte del convincimento giudiziale, soprattutto ove la difesa abbia fornito informazioni rilevanti in relazione ai criteri di riferimento sopra richiamati.

Parimenti, ai fini dell'ammissione alla detenzione domiciliare, il potere discrezionale del giudice di sorveglianza è eccezionalmente ampio e, in assenza di parametri legislativi predeterminati, deve ancorarsi a qualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari (età, condizioni di salute, affidabilità e così via) o sul piano della durata della pena.

[Sez. I sent. 24 febbraio 2016 – 16 giugno 2016 n. 25192, Pres. Cortese, Rel. Rocchi.](#)

Esecuzione – Mutamento giurisprudenza – Rilevanza.

Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione in sede esecutiva della richiesta in precedenza rigettata



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

[Sez. I 20 aprile 2016 – 23 giugno 2016 n. 26325, Pres. Siotto, Rel. Di Giuro.](#)

Esecuzione – Omessa applicazione in sede di merito di pene accessorie - Procedura di correzione materiale – Forme.

E' legittima l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, ove si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata. A ciò peraltro il giudice dell'esecuzione non può procedere *de plano*, in assenza di rituale convocazione delle parti: ove ciò accada, stante la violazione del combinato disposto degli artt. 130 comma secondo e 127 c.p.p., si determina una nullità assoluta di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p. che, riguardando la citazione dell'imputato, ben può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

[Sez. I sent. 10 maggio 2016 – 27 giugno 2016 n. 26733, Pres. Siotto, Rel. Casa.](#)

Liberazione anticipata – Reclamo - Legittimazione in capo al difensore – Conseguenze.

Il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata è consentito oltre che all'interessato e al Pubblico Ministero, anche al difensore del primo; in presenza di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'interessato nell'istanza di liberazione anticipata, l'ordinanza deve pertanto, essere notificata anche al predetto e il termine di dieci giorni per presentare reclamo decorre dalla data di notificazione.

Anche nel procedimento di sorveglianza trova, poi, applicazione il principio generale in tema di impugnazioni posto dall'art. 585 c.p.p. comma 3, secondo cui quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per interessato e difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

F. Misure di prevenzione.

[Sez. I sent. 24 febbraio 2016 – 16 giugno 2016 n. 25187, Pres. Cortese, Rel. Boni.](#)

Procedimento di prevenzione – Autonomia rispetto al giudizio penale di cognizione – Obblighi di motivazione – Prova del requisito dell'attualità della pericolosità sociale.

Ferma restando la piena autonomia tra il processo penale di cognizione e il procedimento di prevenzione, è certo che il cd. principio di autonoma valutazione del materiale probatorio non può essere dilatato fino al punto di consentire al giudice della prevenzione di ritenere rilevanti fatti (originariamente richiamati in provvedimenti cautelari) per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione. Analogamente, ove sull'accertamento relativo alla partecipazione al sodalizio mafioso non si sia ancora formato il giudicato, l'impegno deliberativo richiesto nel procedimento di prevenzione non può esaurirsi nella mera constatazione della pronuncia di sentenza di condanna non definitiva o dell'emissione del provvedimento cautelare, imponendosi l'obbligo di procedere ad autonoma considerazione degli elementi probatori ed all'illustrazione delle ragioni della loro idoneità a rivelare la sussistenza dei presupposti normativi che legittimano l'applicazione della misura di prevenzione, il tutto mediante confronto dialettico con le obiezioni difensive proposte a confutazione degli elementi mutuati dal procedimento penale.

Il requisito della pericolosità, implicito nel riconoscimento giudiziale dell'appartenenza del soggetto a compagine di tipo mafioso in assenza di elementi certi di cessazione del vincolo associativo, in difetto di accertamento irrevocabile deve essere provato dalla pubblica accusa anche in via indiziaria.

G. Responsabilità da reato degli enti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

5. Novità editoriali

AA. VV. (con prefazione di Andrea Orlando, Glauco Giostra, Beniamino Migliucci): *GLI STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane* Pacini

Enrico Mario Ambrosetti, Enrico Mezzetti, Mauro Ronco: *DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA (IV. Ed.)* Zanichelli

Stefano Canestrari: *DIRITTO PENALE. LINEAMENTI DI PARTE SPECIALE* Monduzzi

Alberto Di Martino – Enrico Marzaduri (a cura di): *TRATTATO DI DIRITTO SANZIONATORIO TRIBUTARIO* Giuffrè

Chiara Fanuele: *LA LIBERTA' SU CAUZIONE. UN'ALTERNATIVA ALLA CUSTODIA CARCERARIA* Cedam

Alfredo Gaito, Daniela Chinnici (a cura di): *REGOLE EUROPEE E PROCESSO PENALE* Cedam 2016

Gianna Mauro Nanna: *MINORI E CRIMINALITA' ORGANIZZATA* Cacucci

Michael Pawlik, Michele Cornacchia: *HANS WELEL NELLA PROSPETTIVA ATTUALE. Fondamenti filosofici sviluppi dogmatici ed esiti storici del finalismo penale* Editoriale Scientifica



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 8 – 1 luglio 2016

6. Incontri di studio e convegni.

Incontro di studio: ***LA DEPENALIZZAZIONE: POLITICA CRIMINALE E QUESTIONI APPLICATIVE*** (Camera Penale di Bolzano)

Bolzano venerdì 1 luglio 2016 ore 15 Istituto Einaudi, - Sala Congressi Via Santa Gertrude 3

Convegno ***LA CENTRALITA' DEL RUOLO DELL'AVVOCATURE PER LA DEMOCRAZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI*** (UCPI e Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia venerdì 1 luglio 2016 ore 9.30 – sabato 2 luglio 2016 ore 9.00 Isola di San Servolo

Convegno: ***LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI: UNA RIFORMA INELUDIBILE*** (UCPI e Camera Penale di Imperia – Sanremo)

Sanremo venerdì 1 luglio 2016 ore 9.30 sabato 2 luglio 2016 ore 10 Teatro del Casinò

Convegno di formazione: ***LA GIUSTIZIA PENALE TRA CONOSCENZA SCIENTIFICA E SAPERE COMUNE*** (Camera Penale di Roma)

Roma, mercoledì 6 luglio 2016

Convegno: ***55 ANNI DI CAMERA PENALE la storia continua....*** (Camera Penale Regionale Ligure “Ernesto Monteverde”)

Genova venerdì 8 luglio 2016 ore 15, Aula Magna Palazzo di Giustizia